

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E MAGGIORAZIONE SPETTANTE DA LUGLIO A DICEMBRE 2021: ISTRUZIONI INPS

L'art. 5 del decreto-legge 8/6/2021 n. 79 ^(*) riconosce agli aventi diritto all'assegno per il nucleo familiare (ANF), a decorrere dall'1 luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 24/2021).

Di conseguenza l'INPS, con la circolare 30/6/2021 n. 92, in applicazione del citato disposto normativo ha fornito le seguenti istruzioni amministrative e procedurali in relazione alla predetta maggiorazione, nonché indicazioni in merito all'adeguamento, con decorrenza 1 luglio 2021, dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'ANF alle diverse tipologie di nuclei.

Maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare

Nei confronti dei percettori dell'ANF, l'art. 5 del d.l. n. 79/2021 prevede che, a decorrere dall'1 luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, con riferimento agli importi mensili in vigore superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, è riconosciuta una maggiorazione di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

L'ANF di cui all'art. 2 del d.l. n. 69/1988 ^(**), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1988, è corrisposto alle seguenti categorie: lavoratori dipendenti; lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS; lavoratori agricoli; lavoratori domestici e domestici somministrati; lavoratori di ditte cessate, fallite e inadempienti; lavoratori in aspettativa sindacale; lavoratori marittimi sbarcati; soggetti titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione, quali i titolari di NASpI o di disoccupazione agricola; lavoratori titolari di trattamenti di integrazione salariale; lavoratori assistiti da assicurazione TBC e ai soggetti titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente.

La maggiorazione introdotta dal d.l. n. 79/2021 è riconosciuta a tutti i nuclei familiari che percepiscono, sulla base delle disposizioni vigenti in relazione alla composizione e alla numerosità del nucleo familiare, ai livelli reddituali e alla composizione del reddito complessivo del nucleo stesso, un importo di ANF superiore a zero. In particolare, come anticipato, per i nuclei familiari fino a due figli o equiparati la maggiorazione è riconosciuta nella misura di 37,5 euro per ciascun figlio, mentre, per i nuclei familiari di almeno tre figli o equiparati la maggiorazione è riconosciuta nella misura di 55 euro per ciascun figlio.

La maggiorazione de quo è riconosciuta anche in presenza di figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro oltre che di figli con età compresa tra i 18 e i 21 anni se studenti o apprendisti e appartenenti a nuclei numerosi secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 11, della legge n. 296/2006.

Compatibilità con l'Assegno temporaneo per i figli minori

Il d.l. n. 79/2021 ha introdotto, all'art. 1, l'Assegno temporaneo per i figli minori per il periodo dall'1 luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 25/2021), prevedendo che tale prestazione sia destinata ai nuclei familiari che non abbiano diritto ai trattamenti al nucleo familiare di cui all'art. 2 del citato d.l. n. 69/1988.

L'art. 4 del d.l. n. 79/2021, disciplinando il regime delle compatibilità dell'Assegno temporaneo con altre prestazioni, dispone che lo stesso non è compatibile con l'ANF.

Di conseguenza, l'ANF previsto dall'art. 2 del d.l. n. 69/1988 è incompatibile con l'Assegno temporaneo di cui all'art. 1 del d.l. n. 79/2021.

Pertanto, per i lavoratori dipendenti/assimilati e per i nuclei familiari a essi riferibili, trovano applicazione le disposizioni in materia di riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare, anche nei casi in cui la titolarità del diritto all'ANF sia riconosciuta a soggetti diversi dal lavoratore dipendente/assimilato, come per es. nel caso del genitore separato/naturale che beneficia degli ANF sulla posizione tutelata dell'altro genitore lavoratore dipendente/assimilato, al quale viene riconosciuta anche la maggiorazione prevista dall'art. 5 del d.l. n. 79/2021.

Analogamente, laddove nel nucleo familiare ai fini ANF siano stati già compresi componenti minori per i quali il riconoscimento della condizione "a carico" sia riferibile a diversi soggetti, si continueranno a riconoscere i trattamenti di famiglia di cui trattasi agli attuali beneficiari con le maggiorazioni di cui all'art. 5 del d.l. n. 79/2021, fino al 31 dicembre 2021. Questo è il caso, per es., dei nuclei in cui il nipote minore sia a carico dell'ascendente; per tali minori non può essere presentata domanda di Assegno temporaneo da parte dei genitori, considerata l'incompatibilità tra le due misure.

Non vi è invece alcuna incompatibilità con l'Assegno temporaneo ai figli minori per i soggetti destinatari della prestazione degli assegni familiari di cui al D.P.R. 30/5/1955 n. 797, quali i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, i piccoli coltivatori diretti, i pensionati di tali Gestioni e i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi; pertanto tali soggetti possono fruire, fino al 31 dicembre 2021, contemporaneamente della prestazione familiare e dell'Assegno temporaneo di cui all'art. 1 del d.l. n. 79/2021.

Finanziamento

L'art. 5 del d.l. n. 79/2021 prevede che agli oneri complessivi derivanti dalle maggiorazioni degli ANF, valutati in 1.390 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia di cui all'art. 1, comma 339, della legge n. 160/2019.

In particolare, relativamente alle prestazioni in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, con oneri stimati pari a 1.160 milioni di euro, la rendicontazione sarà effettuata a consuntivo, in considerazione della circostanza che le domande di ANF possono essere presentate anche successivamente al periodo a cui si riferisce la prestazione, così come i conguagli conseguenti effettuati dai datori di lavoro attraverso le denunce mensili.

Rivalutazione annuale dei livelli di reddito familiare di cui al d.l. n. 69/1988 ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, per il periodo 1 luglio 2021 - 30 giugno 2022

Il comma 12 dell'art. 2 del menzionato d.l. n. 69/1988 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'ANF sono rivalutati annualmente, con effetto dall'1 luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

La variazione percentuale tra l'anno 2020 e l'anno 2019 dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolata dall'ISTAT (DEF 2021 deliberato il 15 aprile 2021) è risultata pari al -0,3%. Pertanto, i livelli di reddito delle tabelle disponibili al link <https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/maestro.ashx?idAllegato=11079&flagOriginale=1> e già pubblicate con il messaggio 17/6/2021 n. 2331 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 24/2021), contenenti gli importi mensili dell'ANF da applicare dall'1 luglio 2021, rimangono invariati rispetto a quelli validi dall'1 luglio 2020. Le note in calce alle tabelle dalla n. 11 alla n. 19 sono state integrate per tener conto di quanto disposto dall'art. 5 del d.l. n. 79/2021 in merito alle maggiorazioni degli importi presenti nelle tabelle stesse modulati sulla numerosità dei figli.

Istruzioni operative

Per tutti i lavoratori che hanno diritto all'ANF restano valide le vigenti modalità di presentazione della domanda e le relative modalità operative.

In particolare:

- **per i lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo**, come previsto dalla circolare n. 45/2019 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11/2019), le domande devono essere presentate in via telematica all'INPS - utilizzando l'apposita procedura sul portale web - che provvede all'istruttoria con la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare. Nell'ambito di tale istruttoria saranno individuati gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti, con riferimento sia all'importo di ANF che alla maggiorazione, in relazione alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti.

L'utente potrà prendere visione dell'esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione "Consultazione domanda", disponibile nell'area riservata.

Gli importi calcolati dall'INPS saranno messi a disposizione del datore di lavoro, che ne prende visione nel Cassetto previdenziale aziendale, con la specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore ed eventualmente di quello del richiedente, qualora i due soggetti non coincidano (per es. nel caso di madre separata senza posizione tutelata, che chiede la prestazione sulla posizione lavorativa dell'altro genitore). Sulla base degli importi teoricamente spettanti, così come individuati dall'INPS, il datore di lavoro dovrà calcolare l'importo effettivamente dovuto al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall'Istituto. Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili;

- per i lavoratori dipendenti del settore privato agricolo la domanda di ANF da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) continuerà a essere presentata al datore di lavoro con il modello "ANF/DIP" (cod. SR16) cartaceo, come attualmente previsto, e sarà cura del datore di lavoro applicare le maggiorazioni previste dall'art. 5 del d.l. n. 79/2021;
- per i lavoratori a cui l'ANF è corrisposto dall'INPS con pagamento diretto, restano valide le disposizioni attuali in merito alla presentazione telematica della domanda attraverso la specifica procedura web per Gestione previdenziale. Gli importi corrisposti saranno comprensivi delle maggiorazioni per i nuclei con figli previste dall'art. 5 del d.l. n. 79/2021;
- per i lavoratori titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione derivanti da sospensione o riduzione dell'attività lavorativa o per i percettori di indennità specifiche per settori produttivi - quali cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS) e in deroga (CIGD), assegno ordinario (ASO), cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), indennità di mancato avviamento al lavoro (IMA) - continuano a trovare applicazione le disposizioni normative e procedurali introdotte per le domande di "ANF DIP" dei lavoratori dipendenti, necessarie per la definizione del diritto e della misura della prestazione, così come indicato con il messaggio n. 833/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 9/2021). Gli importi di ANF corrisposti saranno comprensivi delle maggiorazioni di cui all'art. 5 del d.l. n. 79/2021;
- per i pensionati delle gestioni interessate che percepiscono l'ANF le maggiorazioni previste dall'art. 5 del d.l. n. 79/2021, se spettanti, verranno attribuite d'ufficio.

Istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro privati

Al fine di conguagliare gli ANF anticipati ai lavoratori, i datori di lavoro dovranno compilare l'elemento già in uso <InfoAggCausaliContrib>, valorizzando nell'elemento <CodiceCausale> uno dei seguenti valori:

- 0035 - ANF assegni correnti;
- L036 - Recupero assegni nucleo familiare arretrati;
- H301 - Assegni nucleo familiare ai lavoratori assistiti per Tbc;
- F101 - Restitut. Assegni nucleo famil.(lav.assist.per TBC)
- F110 - Restitut. Assegni nucleo famil. Indebiti

- 0036 - di nuova istituzione, avente il significato di - Maggiorazione ANF assegni correnti;
- L035 - di nuova istituzione, avente il significato di - Recupero maggiorazioni ANF arretrati;
- F111 - di nuova istituzione, avente il significato di - Restituzione ANF Maggiorazioni Indebite.

Nell'elemento <IdentiMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere indicato il codice fiscale del soggetto richiedente la prestazione ANF, non necessariamente coincidente con il codice fiscale del lavoratore; nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere inserito il periodo a cui si riferisce il conguaglio ANF; nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo del conguaglio del periodo a cui si riferisce.

Trattandosi di un elemento ricorsivo sarà possibile indicare, nello stesso flusso Uniemens, più di un conguaglio.

(*) Art. 5 del d.l. 8 giugno 2021 n. 79

Maggiorazione degli importi degli Assegni per il nucleo familiare

1. A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, con riferimento agli importi mensili in vigore, superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, relativi all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è riconosciuta una maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.
2. Agli oneri derivanti dal comma. 1, valutati in 1.390 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

() Art. 2. del d.l. n. 69/1988**

1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.
2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1 luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo.
3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le norme che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato.
4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di famiglia comunque denominati, per effetto delle disposizioni del presente decreto, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.

5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai sensi degli articoli 157, 162 e 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonché dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli 26 e 27 della legge 25 agosto 1982, n. 604.

6. Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri.

7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno entro trenta giorni dal loro verificarsi.

8. Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno. Per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno è corrisposto, l'assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante.

9. Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo semestre dell'anno 1988 è assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno previsto dal presente articolo. L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente al quale è resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.

10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.

11. L'assegno non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

12. I livelli di reddito previsti nella tabella allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

12-bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il rinvio di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. 440, continua ad avere ad oggetto la disciplina sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni.

13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute nel presente articolo è valutato in lire 1.100 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

14. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.